

Beni in uso ai soci e loro familiari

Reddito imponibile in capo al socio (art 67 co. 1, lett. h-ter del TUIR)

reddito diverso in capo al socio = valore di mercato (meno) corrispettivo annuo pagato

Il valore di mercato è il prezzo mediamente praticato per beni o servizi della specie o similari in condizioni di libera concorrenza (per le auto è stato precisato che tale valore è pari a 4.500 km di percorrenza alle tariffe ACI vigenti)
La norma non si applica nel caso in cui il socio utilizzatore sia anche dipendente o amministratore della società assoggettando l'utilizzo quale frange benefit.

Indeducibilità in capo alla società

i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile

Nel caso di applicazione di un corrispettivo inferiore i costi sono deducibili in base al rapporto tra il valore di mercato ed il corrispettivo pattuito.

Esempi:

- 1) La società concede in uso ad un socio un appartamento di sua proprietà a titolo gratuito per tutto l'anno d'imposta 2012. L'affitto medio per appartamenti aventi caratteristiche similari ammonta ad 12.000 annui.
Conseguenze per il socio: il socio dovrà assoggettare a tassazione un reddito annuo pari ad 12.000 e dichiararlo nel Modello Unico 2013.
Conseguenze per la società: per la società le spese relative all'appartamento concesso in uso al socio saranno totalmente indeducibili dal reddito d'impresa.
- 2) La società concede in uso una barca al socio per tutto il periodo d'imposta 2012 addebitandogli 1.500 mensili per il godimento del bene. Secondo le principali riviste di settore o comunque secondo i prezzi medi relativi all'affitto di beni similari si rileva che il corrispettivo mediamente praticato nel settore 3.000 mensili.
Conseguenze in capo al socio: il socio dovrà assoggettare a tassazione in qualità di reddito diverso l'importo di euro 18.000 e pertanto dichiararlo nel Modello Unico 2013.
Conseguenze in capo alla società: per la società risulteranno indeducibili dal reddito d'impresa il 50% ($18.000/36.000=0,5$) delle spese connesse alla gestione della barca concessa in uso al socio.

Obbligo di comunicazione

E' stato introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i beni concessi in uso ai soci o familiari dell'imprenditore con le seguenti particolarità:

- beni di valore superiore a € 3.000;
- finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi;
- versamenti in conto capitale e loro restituzioni.

La scadenza relativa al periodo d'imposta 2011 è fissata per il 2 aprile 2013 mentre per gli anni successivi è fissata al 31 marzo dell'anno successivo. Di fatto le scadenze del periodo d'imposta 2011 e 2012 coincidono.

Sanzioni

Ipotesi 1: non comunico e non rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società: pagamento dell'imposta non versata e sanzione pari al 30% della differenza fra valore di mercato e il corrispettivo annuo eventualmente pattuito per la concessione in godimento del bene.

Ipotesi 2: non comunico ma rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società: sanzione amministrativa (in solido) da € 258 a € 2.065.